

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta  
ha pronunciato la seguente

ANNO 2006

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 3473/2006, proposto da Fontana Viaggi  
s.r.l. rappresentata e difeso dagli Avv. Giampaolo Maria Cogo e  
Nicola Massari con domicilio eletto in Roma Largo Messico n.7  
presso il primo;

**contro**

Comune di Francavilla Fontana rappresentato e difeso dall'Avv.  
Ernesto Sticchi Damiani con domicilio eletto in Roma Via Bocca  
di Leone, 78 presso lo Studio Bdl

**e nei confronti di**

Extensive Travel s.a.s. non costituitosi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la  
Puglia, Seconda Sezione di Lecce, 7 marzo 2006, n. 1410.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  
rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, il  
Consigliere Marco Lipari;

Uditi gli avvocati Massari e Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla Fontana Viaggi s.r.l. per l'annullamento della determinazione del dirigente dei servizi sociali e scolatici del comune di Francavilla Fontana n. 1785 del 25 novembre 2005, avente per oggetto l'aggiudicazione definitiva alla società Extensive Travel del servizio per il trasporto degli alunni disabili per l'anno scolastico 2005-2006.

L'appellante contesta la sentenza del tribunale e ripropone le censure articolate in primo grado.

Il comune intimato resiste al gravame, mentre la Extensive Travel non si è costituita in appello.

#### DIRITTO

Con un primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che con il verbale del 15 novembre 2005 la gara doveva intendersi definitivamente aggiudicata all'interessata Fontana Viaggi s.r.l. Ne deriva, quindi, che il provvedimento impugnato in primo grado è illegittimo, perché privo di adeguata motivazione in relazione all'interesse pubblico all'annullamento della precedente determinazione e non preceduto da adeguate garanzie procedurali e partecipative (con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento).

La censura è destituita di fondamento. In punto di fatto, risulta

incontestabile che il verbale del 15 novembre 2005 indicasse la natura provvisoria dell'aggiudicazione, rinviando ad un successivo atto di approvazione il definitivo affidamento del servizio.

Del resto, è conforme ai principi generali che l'esito di una gara non sia normalmente idoneo a determinare l'aggiudicazione del contratto, essendo di regola necessario un successivo atto dell'amministrazione.

Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la propria esclusione dalla gara, sostenendo che la formulazione della lettera di invito era "alquanto oscura".

Il motivo non è fondato. A pagina 2 della lettera di invito erano prescritte le formalità di presentazione delle offerte, stabilite a pena di esclusione. Dal contesto letterale della previsione, anche alla luce di una prassi diffusa in tutte le stazioni appaltanti, era evidente che l'offerta dovesse essere inserita in separata busta sigillata e controfirmata, inserita dentro il plico raccomandato, contenente anche gli altri documenti.

Non era ragionevole ipotizzare che l'offerta economica dovesse essere inviata separatamente.

Non assume pregio nemmeno l'argomento secondo cui "non ogni irregolarità dell'offerta si traduce nella sua esclusione dalla gara, ma soltanto quelle che violano la par condicio dei vari concorrenti e/o la segretezza dell'offerta." Infatti, nel caso di specie, a fronte di una esplicita comminatoria di esclusione, non

si è in presenza di una mera irregolarità, bensì di una violazione di una precisa regola stabilita dalla *lex specialis* di gara.

Con un altro gruppo di censure, l'appellante contesta l'illegittimità dell'aggiudicazione del servizio alla società Extensive Travel.

La censura è senz'altro ammissibile, poiché, in caso di accoglimento, in mancanza di altre offerte, la gara dovrebbe essere rinnovata integralmente.

L'appellante sostiene che la società Extensive Travel, alla data prescritta dal bando 14 novembre 2005, non era in possesso del requisito consistente nell'essere attiva per il servizio richiesto.

La censura è infondata. Infatti, l'impresa interessata ha presentato una dichiarazione da cui risulta che la sua attività è iniziata il 13 ottobre 2005.

A fronte di tale dato, non assume rilievo la diversa indicazione derivante dalle successive certificazioni rilasciate dalle camere di commercio di Brindisi e di Taranto.

Non assume rilievo decisivo nemmeno la circostanza secondo cui solo in data 24 novembre 2005 la stessa ditta abbia acquistato un autobus IVECO per il trasporto dei disabili.

Infine, non è determinante nemmeno la circostanza che solo in data 6 dicembre 2005, con atto prot. n. 46857, la Dirigente del settore competente abbia comunicato alla Direzione Provinciale della Motorizzazione civile che La Ditta Extensive Travel è stata autorizzata a svolgere il servizio di linea da Francavilla Fontana a

Ostuni.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2006 , con l'intervento dei signori:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Agostino Elefante             | Presidente            |
| Corrado Allegretta            | Consigliere           |
| Chiarenza Millemaggi Cogliani | Consigliere           |
| Paolo Buonvino                | Consigliere           |
| Marco Lipari                  | Consigliere Estensore |

L'ESTENSORE

f.to Marco Lipari

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Agatina Maria Vilaro

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 12 giugno 2007**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**p.IL DIRIGENTE**

**f.to Livia Patroni Griffi**

